



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE – SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

San Marco n. 4123 – Campo Manin – C.A.P. 30124 – VENEZIA

Viale Ancona n. 59 – C.A.P. 30172 – MESTRE

P.E.C. protocollo@pec.comune.venezia.it - mail settore.commercio@comune.venezia.it

telefono 0412748147 - 0412748383

Disposizione prot. n. 2017/29944

del 18/01/2017

Oggetto: Autovidimazione registri previsti dagli articoli 120 e 128 del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n. 773 e determinazione "valore esiguo" di cui all'art. 247 del Regolamento per l'esecuzione del TU citato.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- relativamente alle "agenzie d'affari" di cui all'art. 115 T.U.L.P.S., l'art. 120 del T.U.L.P.S. prevede che "Gli esercenti le pubbliche agenzie ... sono obbligati a tenere un registro giornaliero degli affari ...";
- relativamente alla "vendita di cose antiche o usate" l'art. 128 T.U.L.P.S. prevede che "I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti ... devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta. ...";
- l'art. 247 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. citato, approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635, stabilisce che il registro del commercio di cose antiche ed usate, agli effetti dell'art. 128 del T.U. menzionato, deve indicare gli estremi anagrafici, il domicilio dei venditori e compratori, la data dell'operazione commerciale, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito;
- l'art. 2, primo comma, lett. i), del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, relativo alla semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni di attività disciplinate dal T.U.L.P.S., aggiunge un secondo comma all'art. 247 del Regolamento di cui sopra, disponendo che le norme di cui all'art. 128 dello stesso T.U. si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati;
- lo stesso comma, peraltro, esclude l'applicazione dell'art. 128 del T.U. per il commercio di cose usate "prive di valore o di valore esiguo";

Rilevato che all'interno delle procedure telematiche contenute nel Portale SUAP di impresainungiorno.gov.it, al quale il Comune di Venezia ha aderito con decorrenza dal 10/03/2014, risulta attivabile l'intervento di "Dichiarazione per vidimazione registri" nei casi in cui l'operatore commerciale opta per l'autovidimazione dei registri di cui alle premesse;

Ritenuto opportuno, in ossequio al funzionamento esclusivamente telematico del SUAP e in applicazione dei principi dell'autocertificazione e dello snellimento amministrativo e della sburocratizzazione, procedere all'attivazione dell'intervento per l'autovidimazione dei registri di cui alle premesse;

Considerato che, per stabilire il valore esiguo di un bene usato, possa ritenersi congruo l'importo di € 250,00, in quanto indicato anche nella Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, all'art. 9, comma 4, lett. c), quale valore massimo di vendita concesso "agli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale", ossia ai cosiddetti "hobbisti" come definiti nella deliberazione di Giunta Regionale 9 novembre 2011, n. 2956 recante "Disposizioni attuative in tema di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, a norma dell'art. 9, commi 8 della Legge regionale 6.4.2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche";

Ritenuto quindi, di determinare l'importo di € 250,00 per le motivazioni sopra espresse, quale valore esiguo delle cose usate di cui all'art. 247 del Regolamento per l'esecuzione del t.u.l.p.s., approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635 e s.m.i.;

DISPONE

1. di procedere all'attivazione dell'intervento per l'autovindicazione dei registri di cui agli artt. 120 e 128 del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. di determinare in euro duecentocinquanta (€ 250,00) l'importo entro il quale considerare esiguo il valore delle cose usate medesime di cui al punto precedente;
3. di dare atto che per le stesse cose usate di valore esiguo, resta pertanto esclusa l'applicazione dell'art. 128 dello stesso T.U., circa l'obbligo del compimento delle operazioni commerciali con persone provviste di documento d'identità e di annotazione di tali operazioni su apposito registro.

F.to digitalmente

IL DIRIGENTE

Dott. Francesco Bortoluzzi